



CITTÀ DI AGIRA

94011 (Provincia Regionale di Enna)

Ordinanza n. 10 del 09/03/2020

Protocollo n. _____

Oggetto: misure urgenti per il contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;
- Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".
- Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n°4 del 08.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Rilevata l'urgente necessità disporre in essere, anche per il territorio di competenza di questo Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia

ORDINA

1. La chiusura di piscine, palestre e centri di benessere;
2. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei **territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, delle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, DEVE comunicare** tale circostanza al Comune, presso il Comando di Polizia Municipale, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta **con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.**

DISPONE altresì

che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Agira e ha validità fino alla sua revoca.

Che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Agira nonché all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, alla Stazione dei Carabinieri di Agira, al Comando della P.M. del Comune di Agira e di darne la più ampia diffusione agli esercizi commerciali e a tutte le attività in genere;


AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, Agira li 09.03.2020

Il Sindaco
On.le Avv. Maria Geatana Greco





CITTÀ DI AGIRA

94011 (Provincia Regionale di Enna)

Ordinanza n. 10 del 09/03/2020

Protocollo n. _____

Oggetto: misure urgenti per il contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge n.6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;
- Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
- Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n°4 del 08.03.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Rilevata l'urgente necessità disporre in essere, anche per il territorio di competenza di questo Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia

ORDINA

1. La chiusura di piscine, palestre e centri di benessere;
2. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei **territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, delle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, DEVE comunicare** tale circostanza al Comune, presso il Comando di Polizia Municipale, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta **con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.**

DISPONE altresì

che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Agira e ha validità fino alla sua revoca.

Che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Agira nonché all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, alla Stazione dei Carabinieri di Agira, al Comando della P.M. del Comune di Agira e di darne la più ampia diffusione agli esercizi commerciali e a tutte le attività in genere;


AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, Agira li 09.03.2020

Il Sindaco
On.le Avv. Maria Geatana Greco





CITTÀ DI AGIRA

94011 (Provincia Regionale di Enna)

Ordinanza n. 10 del 09/03/2020

Protocollo n. _____

Oggetto: misure urgenti per il contrasto alla diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

- Visto il Decreto Legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" CORONAVIRUS;
- Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".
- Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n°4 del 08.03.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Rilevata l'urgente necessità disporre in essere, anche per il territorio di competenza di questo Comune, misure urgenti per il contenimento della predetta epidemia

ORDINA

1. La chiusura di piscine, palestre e centri di benessere;
2. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei **territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, delle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, DEVE comunicare** tale circostanza al Comune, presso il Comando di Polizia Municipale, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta **con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.**

DISPONE altresì

che il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Agira e ha validità fino alla sua revoca.

Che la presente ordinanza venga comunicata a tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, presenti nel territorio del Comune di Agira nonché all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, alla Stazione dei Carabinieri di Agira, al Comando della P.M. del Comune di Agira e di darne la più ampia diffusione agli esercizi commerciali e a tutte le attività in genere;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, Agira li 09.03.2020

Il Sindaco

On.le Avv. Maria Geatana Greco

